

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3772

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PARDINI, PELLEGRINO e BERTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1999

Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il *referendum* abrogativo di alcune norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sulla elezione della Camera dei deputati.

Il *referendum* tende all'abrogazione del «voto di lista» come criterio attributivo del 25 per cento dei seggi della Camera, affidandone l'elezione ad un criterio che utilizza il risultato del confronto elettorale nei collegi attribuibili con il sistema maggioritario uninominale.

Tale criterio ha suscitato dubbi in ordine alla sua razionalità, peraltro, non tali da giustificare da parte della Corte costituzionale una valutazione di inammissibilità del quesito referendario, che attraverso il suo effetto manipolativo dà comunque luogo ad una normativa suscettibile di immediata applicazione.

Osservano i proponenti che il nostro ordinamento conosce già una legge che pre-

vede l'elezione del 75 per cento dei componenti di un'Assemblea attraverso un sistema maggioritario uninominale di collegio ed utilizza i risultati del confronto maggioritario per l'attribuzione del restante 25 per cento dei seggi, peraltro attraverso un sistema che indubbiamente è più razionale di quello scaturente dal quesito referendario.

L'estensione alla Camera dei deputati della legge elettorale del Senato, che l'articolo unico del presente disegno di legge propone, sembra quindi la soluzione più semplice e più logica tra le varie risposte che il Parlamento può dare ai problemi aperti dal *referendum*, in una prospettiva che è insieme di recepimento del quesito, di correzione degli elementi di irrazionalità connessi all'effetto manipolativo, di iniziale razionalizzazione di una realtà ordinamentale, che soffre di un'eccessiva eterogeneità dei sistemi elettorali introdotti per comuni, province, regioni e i due rami del Parlamento nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Per l'elezione della Camera dei deputati si applicano le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

